



Direkta ADR

REGOLAMENTO DIREKTA ADR

Art 16 D.Lgs 28/10
aggiornato al D.Lgs. 149/22

- 1) L'ambito di applicazione
- 2) Il procedimento di mediazione
- 3) Le modalità di svolgimento
- 4) L'obbligo di riservatezza
- 5) Il mediatore
- 6) Le fasi del procedimento
- 7) Esito della procedura
- 8) Responsabilità delle parti
- 9) Indennità
- 10) Rinvio



SITO WEB

www.direka-adr.it

EMAIL

info@direkta-adr.it

L'AMBITO DI APPLICAZIONE

Direkta ADR



- Il presente Regolamento si applica alle procedure di mediazione amministrative dall'Organismo "la Conciliazione – Direkta ADR" (d'ora in avanti soltanto Direkta ADR o Organismo) ente iscritto, col numero 716, nel Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia, dotato dei requisiti di efficienza e serietà come per legge ed abilitato alla gestione dei procedimenti di mediazione di cui al D.Lgs. 28/10 e successive modifiche.
- Il presente Regolamento è una produzione intellettuale e scientifica esclusiva della Direkta ADR, società del gruppo Direkta, istituto nazionale di alta formazione giuridica, con sede legale in Roma (00198) alla piazza Istria 3, numero di telefono 06.86383456 – fax 06.86384920, mail info@direkta-adr.it, web www.direkta-adr.it, PEC laconciliazionedirekta@legalmail.it, PI 11360491002 – CD G9HZJRW.
- Il presente Regolamento amministra e disciplina i procedimenti di mediazione, proposti innanzi la Direkta ADR, a fini conciliativi di tutte le controversie di carattere nazionale e internazionale, in materia di diritti disponibili, tra privati, tra imprese, tra associazioni o enti, tra imprese e consumatori, tra imprese e Pubblica Amministrazione. Il presente Regolamento amministra e disciplina, quindi, tutte le controversie che le parti intendono risolvere bonariamente di propria iniziativa ovvero in forza di una disposizione di legge, su invito di un Giudice, o di una clausola contrattuale o statutaria e, comunque, in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, ex artt. 2 e 5 D.Lgs. 28/10 così come modificato dal D.Lgs. 149/22.
- In caso di sospensione o cancellazione della Direkta ADR dal Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia, la segreteria della Direkta ADR comunica alle parti che i procedimenti di mediazione di loro competenza debbono proseguire presso un altro organismo iscritto e scelto dalle parti entro 15 (quindici) giorni dalla data di cancellazione o sospensione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo dove è radicato il procedimento di mediazione.

IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Direkta ADR

1

Il procedimento di mediazione si considera avviato al momento del deposito della domanda di mediazione reperibile sul sito della Direkta ADR ovvero direttamente presso la segreteria dell'organismo, nel luogo territorialmente competente a conoscere della controversia secondo i termini di legge, la cui competenza territoriale è comunque derogabile per espresso accordo delle parti ex art.4 D.Lgs. 28/10 così come modificato dal D.Lgs. 149/22. Al recapito dell'istanza, che può avvenire con ogni mezzo idoneo a consentire la conoscenza legale dell'atto all'organismo, saranno determinati la data, il luogo e l'ora dell'avvenuto deposito.

2

Il procedimento di mediazione ha una durata di tre mesi che decorrono dal momento del deposito della domanda. Prima della sua scadenza, il termine può essere prorogato, una sola volta, per ulteriori tre mesi con la sottoscrizione di un accordo scritto tra le parti, ex art. 6 D.Lgs. 28/10 così come modificato dal D.Lgs. 149/22, che il mediatore provvederà ad allegare al verbale della mediazione.

3

Il responsabile dell'Organismo o di una delle sedi operative, designa un mediatore, tenendo eventualmente conto della concorde indicazione fornita dalle parti.

4

Il responsabile dell'Organismo o di una delle sedi operative, fissa il primo incontro del procedimento di mediazione non prima dei 20 (venti) giorni e non oltre i 40 (quaranta) giorni dal deposito della domanda di mediazione, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La segreteria della Direkta ADR, effettua tutte le comunicazioni necessarie per informare le parti sulla data, sul mediatore designato, sul luogo e sull'ora del primo incontro e sulla modalità di svolgimento del procedimento di mediazione, ferma restando la facoltà della singola parte di comunicare con le altre parti.

5

La domanda di mediazione può essere sia in forma cartacea che digitale e deve contenere il nome dell'Organismo di mediazione e la sua sede; i dati delle parti; l'oggetto della controversia e le ragioni della pretesa; la descrizione sommaria della controversia ed il suo valore nonché ogni altro elemento utile a circostanziare la domanda di conciliazione, nonché l'accettazione espressa del presente Regolamento e degli Allegati della Direkta ADR.

6

Contestualmente al deposito della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, devono essere corrisposte da ciascuna parte all'organismo Direkta ADR per il primo incontro, oltre alle spese vive, i relativi importi come indicati nel presente Regolamento e nell'Allegato II "Indennità".

7

Ove la richiesta sia incompleta ovvero la parte richiedente non provveda al pagamento delle spese di avvio, l'organismo Direkta ADR tiene in sospeso la richiesta e invita la parte a provvedere al suo perfezionamento entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non darà corso al procedimento conciliativo.

8

La segreteria dell'Organismo invia, alla parte chiamata in mediazione, la convocazione d'invito con allegata la domanda di mediazione e la richiesta di adesione, a mezzo raccomandata a/r o a mezzo pec, qualora sia stato fornito un indirizzo di posta elettronica certificata.



MEDIATION

LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO



1

L'intera procedura di mediazione si svolge in presenza senza formalità, presso la sede legale o presso una delle sedi operative della Direkta ADR, consultabili sul sito web del Ministero della Giustizia ovvero sul sito web dell'organismo. Le date degli incontri vengono selezionate e fissate nel rispetto dei termini di legge nonché secondo le disponibilità del calendario della sede operativa della Direkta ADR.

Chiunque può chiedere la trattazione della procedura di mediazione in modalità telematica o da remoto. Gli incontri si svolgono con collegamento audiovisivo da remoto a mezzo di piattaforma che assicura la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. La Direkta ADR ha la gestione esclusiva dell'organizzazione informatica della procedura. Ciascun atto del procedimento di mediazione in modalità telematica deve essere formato e sottoscritto nel rispetto del D.Lgs. 82/05 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

2

3

A conclusione della procedura di mediazione in modalità telematica si forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale con l'eventuale accordo e sottoscritto da tutte le parti a mezzo di firma digitale. Per tutte le modalità di svolgimento della procedura di mediazione in modalità telematica si rinvia all'art. 8 bis D.Lgs. 28/10 così come modificato dal D.Lgs. 149/22.

L'OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Direkta ADR

- 1 Il procedimento di mediazione è coperto dall'obbligo di riservatezza in tutte le sue fasi.
- 2 Il mediatore è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso della procedura; parimenti è tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti delle dichiarazioni ed informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate salvo espresso consenso della parte dichiarante. Le parti ed ogni altra persona presente agli incontri di mediazione ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati, i consulenti nonché gli addetti alla segreteria hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza con riguardo alle informazioni acquisite nel corso della procedura, come espressamente indicato nell'Allegato I "Codice Etico" della Direkta ADR.
- 3 La Direkta ADR assicura le adeguate modalità di conservazione e riservatezza dei dati nel pieno rispetto dell'art. 9 D.Lgs. 28/10 così come modificato dal D.Lgs. 149/22 e tratta i dati raccolti nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali come da Privacy Policy dell'organismo, anche ai sensi dell'art. 47 comma 6.



IL MEDIATORE

- 1 Il Mediatore designato per la procedura di mediazione è selezionato dall'elenco dei mediatori dell'organismo Direkta ADR, nel quale è stato iscritto con provvedimento del Responsabile del Registro. Gli elenchi dei Mediatori Direkta ADR sono pubblici e consultabili sul sito web www.direkta-adr.it.
- 2 Nell'assegnazione degli incarichi ai mediatori, la Direkta Adr può tener conto della concorde richiesta espressa dalle parti e, ordinariamente, si attiene a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 lett. e) del DM 145/2011 e ss.mm.ii. In difetto di indicazione concorde del mediatore o quando l'organismo ritiene di dover disattendere tale indicazione, il responsabile della Direkta ADR provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico - economica, tecnico - scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo). Tali criteri così predeterminati di assegnazione degli affari di mediazione sono rispettosi della specifica competenza del mediatore e idonei ad assicurare la rotazione.



- 3 Il Mediatore designato esegue personalmente la prestazione e prima di iniziare il relativo procedimento, sottoscrive una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e assenza di qualsiasi interesse attuale o passato rispetto alla controversia assegnatagli, in conformità all'Allegato I "Codice Etico" della Direkta ADR. In casi eccezionali, quali l'improvvisa assenza del Mediatore designato o l'impossibilità di partecipare alla Mediazione, o su istanza di parte, il Responsabile dell'Organismo può sostituire il Mediatore con un altro della propria lista di pari esperienza. I Mediatori inseriti negli elenchi della Direkta ADR risultano in possesso oltre che dei requisiti di qualificazioni previsti dalla normativa vigente, anche di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, nel rispetto del D.L. n. 180/2010 modificato con D.L. n. 145/2011, nonché dell'aver partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 (venti) casi di Mediazione svolti presso uno degli Organismi iscritti. A tal proposito, l'Organismo Direkta ADR consente gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b) del D.M. n. 145/2011.
- 4 Qualora, in ogni momento del procedimento di mediazione, il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, il responsabile della sede della Direkta ADR provvederà alla sua sostituzione dopo aver informato le parti.
- 5 La sostituzione del mediatore potrà anche avvenire su richiesta congiunta e motivata delle parti al responsabile dell'Organismo che provvederà, ove la riterrà adeguatamente motivata, alla sua sostituzione. Quando mediatore è il responsabile dell'Organismo, la sua sostituzione può parimenti essere richiesta dalle parti congiuntamente e con adeguata motivazione alla segreteria dell'organismo che provvederà immediatamente alla sua sostituzione.

6 La sostituzione del mediatore potrà anche avvenire su richiesta congiunta e motivata delle parti al responsabile dell'Organismo che provvederà, ove la riterrà adeguatamente motivata, alla sua sostituzione. Quando mediatore è il responsabile dell'Organismo, la sua sostituzione può parimenti essere richiesta dalle parti congiuntamente e con adeguata motivazione alla segreteria dell'organismo che provvederà immediatamente alla sua sostituzione.

7 Il Mediatore può amministrare gli incontri di mediazione con le modalità ritenute più opportune e non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, e formula le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative. In caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e la proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione.

8 Il Mediatore può tenere incontri congiunti e separati. Ai fini del presente regolamento per sessioni separate si intendono le sessioni separate che si svolgono durante la procedura, nonché le eventuali comunicazioni che il mediatore nelle more del rinvio del procedimento ritiene opportuno svolgere o si rendono necessarie anche in modo informale con le singole parti. Al di là delle sessioni separate di cui al presente articolo, non sono consentite comunicazioni riservate delle sole parti al solo mediatore.



LE FASI DEL PROCEDIMENTO



- 1 Sin dal primo incontro, nonché agli incontri successivi e fino al termine della procedura, le parti devono partecipare personalmente e, nei casi indicati dall'art. 8 comma 5 D.Lgs. 28/10 così come modificato dal D.Lgs. 149/22, devono farlo con l'assistenza di un avvocato. Le persone fisiche devono partecipare personalmente ed in caso di giustificati motivi possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti purché munito dei necessari poteri, mentre le persone giuridiche possono partecipare a mezzo di un rappresentante munito dei necessari poteri per definire la controversia con procura speciale scritta.
- 2 Le parti possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia e, ove richiesto dalla normativa di settore, devono farsi assistere da un legale. Nelle mediazioni c.d. volontarie, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione ex art. 12 del d.lgs. 28/2010 così come modificato dal D.Lgs. 149/22.
- 3 Al primo incontro, la cui durata non può essere inferiore alle due ore, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione adoperandosi affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione, e verifica quindi le possibilità reali di successo del tentativo di conciliazione .



- 4 Nei casi di cui agli articoli 5, comma 1, e 5-quater del decreto legislativo, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 28/2010 così come modificato dal D.Lgs. 149/22.



- 5 Se le parti decidono di concludere la conciliazione senza accordo al termine del primo incontro, o anche a seguito degli incontri successivi, il procedimento si conclude con esito negativo. In questo caso, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale stesso, previa comunicazione alle parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 28/2010. Nessun'altra verbalizzazione è consentita se non con il consenso di tutte le parti e del mediatore.



- 6 Se le parti, al termine delle due ore di svolgimento del primo incontro, decidono comunque di proseguire la procedura di mediazione, il mediatore né dà atto nel verbale impegnando così le parti a versare le indennità dovute prima dell'incontro successivo. In tal caso la procedura di mediazione, salvo possa utilmente proseguire immediatamente o in pari data, viene rinviata ad altra data. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 28/2010 così come modificato dal D.Lgs. 149/22. In tal caso, previa comunicazione del mediatore alle parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13, viene eseguita la procedura come prevista dall'art.11 comma 2 del Decreto stesso.

7 Le parti possono chiedere il rinvio dell'incontro, con richiesta scritta, oltre il primo incontro con almeno 5 giorni di preavviso. In caso di richiesta di rinvio, l'Organismo si riserva la facoltà di fissare la nuova data. Il mediatore, inoltre, può rinviare la mediazione per consentire alle parti di studiare proposte, raccogliere documenti o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la procedura.

8 Quando nella procedura di mediazione sono necessarie specifiche competenze tecniche, il mediatore può nominare uno o più esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il loro compenso, viene determinato secondo le tariffe professionali vigenti, o diversamente viene concordato tra le parti ed il consulente incaricato al primo incontro successivo alla sua designazione. Il pagamento delle relative parcelle è interamente a carico delle parti, , che possono convenire in merito alla futura producibilità in giudizio della relativa relazione, anche in deroga all'articolo 9 del D.Lgs. 28/2010 così come modificato dal D.Lgs. 149/22.

9 Possono essere ammessi ad assistere all'incontro di mediazione, ad insindacabile scelta del responsabile dell'organismo Direkta ADR tirocinanti ovvero altri mediatori i quali sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di terzietà e riservatezza.



10 Tutte le parti hanno diritto di accesso al fascicolo del procedimento di mediazione con richiesta scritta o verbale.

Le parti hanno diritto di accesso agli atti da loro depositati nelle sessioni comuni e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle proprie sessioni separate.

11 Conservazione degli atti .

Gli atti vengono custoditi dall'Organismo Direkta ADR in apposito fascicolo, anche virtuale, debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.

ESITO DELLA PROCEDURA



1

La procedura di mediazione si considera conclusa o quando le parti hanno conciliato la controversia ovvero quando una o tutte le parti manifestano l'impossibilità di conciliare la lite. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, contenente l'indicazione del relativo valore, il Mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo, che deve essere sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del Codice civile, ai fini della trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

2

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, il raggiunto accordo, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

3

In tutti gli altri casi caratterizzati dalla mancata assistenza e sottoscrizione da parte di avvocati, l'accordo allegato al verbale acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo attraverso il procedimento di omologa da parte del Presidente del Tribunale competente ex art 12 del D.Lgs. 149/22 .

Si considera, altresì, conclusa decorsi tre mesi dal deposito dell'istanza di mediazione o dall'invito del giudice o, con accordo scritto delle parti con il mediatore, decorsi sei mesi.

4

5 Il rilascio del verbale è condizionato al pagamento delle indennità dovute così come previsto dal D.Lgs 149/22.

Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.

6

7 Al termine di ogni Mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, contenente i criteri di valutazione della qualità e dell'efficacia delle procedure offerte dall'organismo e la loro illustrazione e che costituisce l'Allegato IV del presente Regolamento, che sarà trasmessa al Ministero della Giustizia.



RESPONSABILITÀ DELLE PARTI



1 Le parti hanno l'onere esclusivo di verificare tutti i termini di leggi inerenti la competenza della mediazione alla controversia;

di individuare i soggetti che devono intervenire alla mediazione e loro recapiti; di raccogliere le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.



2 Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la comunicazione del deposito della domanda di mediazione è fatta anche a cura della parte istante, ancorché senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

L' indennità è l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dalla Direkta ADR, comprendenti le spese di avvio e le spese di mediazione. L'Organismo Direkta ADR, ai fini del calcolo e della liquidazione delle spese di mediazione, unitamente alla relativa illustrazione con esempi pratici, rinvia alla Tabella costituente l'Allegato II "Indennità" del presente Regolamento.

1

Contestualmente al deposito della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, le parti sono tenute a versare alla Direkta ADR un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore, ex artt. 28 commi 4 e 5 del DM 150/2023 e 17 comma 3 del D.Lgs. 28/10 così come modificato dal D.Lgs. 149/22, che in base al valore della lite, risulterà quale somma aritmetica delle seguenti lettere a e b:

a) sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:

€ 40,00 per le liti di valore sino ad € 1.000,00;

€ 75,00 per le liti di valore €1.000,01 sino a € 50.000,00;

€ 110,00 per le liti di valore superiore ad € 50.000,00 ed indeterminato;

b) sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

€ 60,00 per le liti di valore non superiore a €1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;

€ 120,00 per le liti di valore da €1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;

€ 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

Oltre alle indennità per il primo incontro (a + b) sono altresì dovute e versate da ciascuna parte le spese vive, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4.

2

Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, e quindi il procedimento non prosegue con incontri successivi, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.

3

Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione determinate nella Tabella Allegato II "Indennità" del presente Regolamento, detratte le sole spese di mediazione del primo incontro previste dalla lettera b, con una maggiorazione del dieci per cento (10%).

4

In caso di raggiungimento dell'accordo in incontri successivi al primo, sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione come determinate nella Tabella Allegato II "Indennità" del presente Regolamento, detratte le sole spese di mediazione del primo incontro previste dalla lettera b, con una maggiorazione del venticinque per cento (25%).

5

Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza accordo sono dovute all' organismo Direkta ADR, le ulteriori spese di mediazione come determinate nella Tabella Allegato II "Indennità" del presente Regolamento, detratte le sole spese di mediazione del primo incontro previste dalla lettera b.



6

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art.5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, determinata ai sensi delle lettere a e b, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione che, in base al valore della lite, risultano determinate nell'Allegato II "Indennità" del presente Regolamento, sempre detratte le sole spese di mediazione del primo incontro previste dalla lettera b.

7

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5-quater, comma 2, all'organismo Direkta ADR non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'Organismo di Mediazione, la documentazione comprovante l'ammissione anticipata ottenuta dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1 del D.Lgs. 28/2010 così come modificato dal D.Lgs. 149/22.

8

Il valore della lite è indicato nella domanda di Mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore.

9

Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni di valore, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i criteri di valutazione, il valore della lite è determinato dall'organismo Direkta ADR con atto comunicato alle parti.

10

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall'organismo Direkta ADR su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

11

Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri precedentemente enunciati. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, il responsabile dell'organismo Direkta ADR ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

12

Qualora il valore risulti indeterminato e/o indeterminabile, l'Organismo Direkta ADR decide il valore di riferimento, classificandolo come "Indeterminabile basso" equivalente al valore di € 50.001,00 (cinquantaunomila), come "Indeterminabile medio" corrispondente ad un valore compreso tra € 50.001,00 (cinquantaunomila) e € 150.000,00 (centocinquantamila) e come "Indeterminabile alto" sino al limite di € 150.000,00 (centocinquantamila), e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di Mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento regolati dalla Tabella Allegato II "Indennità" del presente Regolamento.

13

Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo Direkta ADR le ulteriori spese di mediazione in caso di raggiungimento dell'accordo o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

14

Quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE



1

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, come pure in ipotesi d'incertezza nell'interpretazione, valgono le norme e principi stabiliti nel D.lgs. 28/2010 come modificato dal D.Lgs. 149/22. e nei D.M. n. 180/2010 e successive modificazioni o integrazioni.

2

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Organismo. e le sedi operative o con i consumatori e/o utenti, ed in caso di mancato pagamento delle indennità dovute, il foro competente è quello di Roma.

